

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3861

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1999

—————

Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d’esecuzione  
delle misure cautelari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno investito una delle maggiori strutture sanitarie di Milano e causato l'arresto di numerosi medici primari del San Raffaele, hanno posto in evidenza un problema molto grave di cui sinora è rimasta ignorata l'importanza.

L'arresto di un medico può, infatti, comportare notevoli conseguenze negative nei confronti dei pazienti.

Appare evidente la necessità di contemperare due diversi interessi confliggenti per i quali è necessario trovare un punto di equilibrio.

Da un lato, infatti, sussiste l'importante esigenza di tutelare eventuali indagini dell'autorità giudiziaria, garantendone l'efficacia nei casi eccezionali in cui sussistono i presupposti per giustificare l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati.

Dall'altro lato, però, appare ineluttabile la necessità di evitare gravissime conseguenze negative a terze persone assolutamente estranee ai fatti per cui si procede.

A subire danni gravi dell'emissione di misure cautelari contro chi esercita la professione sanitaria sono soprattutto i pazienti

che, in tal modo, subiscono l'interruzione di un rapporto particolare quale è quello fiduciario instaurato con il medico curante.

Nel caso in cui si tratti di cure relative a malattie gravi, la cui interruzione costituisce un serio pericolo per l'incolumità fisica stessa del paziente, le esigenze istruttorie devono necessariamente essere contemperate dall'esigenza del rispetto della tutela della salute e della stessa vita della persona in cura specialistica. In alcuni casi, infatti, le cure sono personalizzate e la persona stessa del medico diviene insostituibile per il proseguimento della terapia.

Il disegno di legge si compone di un articolo che aggiunge un comma all'articolo 275 del codice di rito. Con tale comma aggiuntivo si prevede che, nel caso in cui l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di chi esercita la professione medica possa provocare gravi conseguenze negative per la salute dei pazienti, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del difensore dell'indagato e sulla base della documentazione prodotta, stabilisca le modalità di esecuzione della misura cautelare in modo da consentire il proseguimento dei trattamenti terapeutici urgenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il giudice per le indagini preliminari, nel caso di applicazione di misura cautelare nei confronti di chi esercita la professione medica-specialistica, su istanza del difensore e sulla base della documentazione medica prodotta, stabilisce le modalità d'applicazione della misura cautelare, in modo da consentire il proseguimento dei trattamenti terapeutici per la cui attuazione la prestazione del medico curante è infungibile e la cui interruzione provocherebbe danni irrimediabili per i pazienti».

